

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 092/CGF

(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma dell'11 novembre 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. G. Paolo Cirillo, Prof. Giovanni Serges, Prof. Mauro Sferrazza, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- DELLA PENALIZZAZIONE DI 8 PUNTI IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2013/14 NEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI NAZIONALI ALLA SOCIETÀ NOVARA;

- DELL'AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE;

- DELL'INIBIZIONE MESI 4 AL DR. CARLO ACCORNERO;

- DELL'INIBIZIONE MESI 3 AL SIG. STEFANO PAPEO;

- DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. MATTEO BURBI, DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DELLA CATEGORIA DI COMPETENZA;

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 1296/237 PF12-13 SP/GB DEL 24.9.2013). (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN del 10.10.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Novara Calcio S.p.A. di Novara:

- riduce la sanzione della penalizzazione inflitta alla reclamante a 2 punti in classifica;
- riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante a €1.000,00;
- annulla l'inibizione inflitta al Dr. Carlo Accornero per non aver commesso il fatto;
- riduce l'inibizione inflitta al signor Stefano Papeo alla durata della sanzione già espiata;
- riduce la squalifica inflitta al calciatore Matteo Burbi alla durata della sanzione già espiata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL SIG. FRANCESCO D'ALTRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AL COM. UFF. N. 1 STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 DELLA L.N.D., PUNTO 14 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 68 del 4.10.2013)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Francesco D'Altri annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma l'11 novembre 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete